



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
POLO ARBÈRESH LUNGRO (ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)
I.C. FRASCINETO - IIS (IPSLA e LS) LUNGRO

Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010- ☎ tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782
Ufficio segreteria Frascineto via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 ☎ tel. 0981/32027 ☎ fax 0981-396907
E-mail: CSIC85800T@istruzione.it - CSIS05900T@istruzione.it - CSIC85800T@PEC.istruzione.it - www.polooflungro.edu.it

Delibera n I_10 del Commissario Straordinario	Del 12 FEBBRAIO 2019	Verbale n. 10
--	----------------------	---------------

Oggetto: Deliberazioni secondo quanto in art. 45, comma 2 , DJ. 129/2018

il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2019 , alle ore 15.00, presso l'ufficio dell'io di Lungro - nella sede di presidenza di Frascineto - regolarmente convocato, è intervenuto il Commissario Straordinario per deliberare in merito a quanto in art. 45, comma 2 , DJ. 129/2018
Il Commissario Straordinario, tenuto conto dell'articolo 45 comma 2 DI 129 del 28 agosto 2018,

DELIBERA

che per affidamenti di lavori, servizi e forniture provvede il dirigente scolastico, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.
Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 Aprile 2013, n. 50 e dalle relative disposizioni di attuazione, si ricorre agli\strumenti di acquisto di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip Spa secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normativa in materia di contenimento della spesa.
L'affidamento diretto, fino all'importo di €10000 (iva esclusa), ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle relative previsioni di attuazione, è consentito nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15,20.

Frascineto, li 12/02/2019



Il Commissario Straordinario
Ins. Tarantino Anna

Anna Tarantino





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

POLO ARBÈRESH LUNGRO (ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)

I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO

Sede legale e ufficio segreteria Lungro Via San Leonardo (CS) 87010 – tel. 0981/947379 - C.F. n° 94006190782

Ufficio segreteria Frascineto via F.lli Cervi, 1 (CS) 87010 – tel. 0981/32027 fax 0981-396907

E-mail: CSIC85800T@istruzione.it - CSIS05900T@istruzione.it - CSIC85800T@PEC.istruzione.it - www.polo Lungro.gov.it

Criteria e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali concernenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo superiori a 10.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro (art. 45, comma 2, D.I. 129 del 28 agosto 2018)

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Commissario Straordinario n 1 verbale n. 10 del 12 febbraio 2019.

Il commissario Straordinario

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2008, n. 129 titolo V – Attività negoziale, artt. 43-48 e, in particolare:

Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

1. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) partecipazione a progetti internazionali;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto. ù

VISTO il D.Lgs 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

PREMESSO che l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale

Art. 1 - Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto/Commissario straordinario ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs 50/2016 come modificato dal d.lgs 56/2017.

2. L'attività negoziale si ispira ai principi economicità, efficacia, tempestività correttezza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione;

3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con provvedimento congruamente motivato, potrà adottare le determinazioni

ritenute più opportune, nel rispetto delle norme vigenti e dell'interesse pubblico generale. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi di formazione e istruzione frontali diretti agli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o fornitori di servizi per cui la continuità sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Art. 2 - Forniture di beni e servizi

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario. E precisamente:

- ✓ in armonia con quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (*correttivo codice contratti*) prima dell'avvio della procedura negoziale il DS emette determina (o atto equivalente) a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte aderendo, in primis, alla convenzioni CONSIP s.p.a. attive e rispondenti alle necessità della scuola;
- ✓ in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., oppure in presenza di convenzione CONSIP attiva ma non rispondente alle esigenze della scuola, comparazione, previa indagine di mercato, di offerte di ditte individuate, alternativamente, sul MEPA o libero mercato;
- ✓ In assenza, al momento, di una piattaforma di e-procurement, in deroga all'art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recepisce l'art. 22 della direttiva 2014/24/UE l'istituto è legittimato ad espletare procedure negoziali in forma cartacea, giusto art. 52 commi 1, 2 e 3 del D.lgs

Art. 3 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni

1. il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere, previo avviso pubblico, a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.

2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni, siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.

4. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante avviso pubblicato all'Albo on line della scuola oppure con lettera d'invito nominativa. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e criteri di selezione. In ogni caso i candidati dovranno presentare curriculum vitae europeo.

5. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto. Per ogni singola candidatura possono costituire elementi di valutazione:

- a) curriculum del candidato;
- b) contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
- c) pubblicazioni ed altri titoli;
- d) precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto.

6. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici

obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;

- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
- e) precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo Istituto, e/o con altri Enti del territorio.

7. In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali e/o singole, per le quali l'applicazione dei commi 1., 5., 6. e 7. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento della prestazione, per snellimento e economicità dell'azione amministrativa si potrà procedere all'individuazione diretta. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 3.000,00 (omnicomprensive).

8. Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 3.000,00 (omnicomprensive)

9. I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se esistenti, e comunque fino al limite massimo di € 150,00/ora lordo + eventuale rimborso spese documentate e preventivamente concordate. Per le prestazioni che per loro natura possono essere equiparate all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente per il personale docente.

10. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Ove ravvisi un motivato interesse, il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.

11. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa indicazione registrata nel contratto.

12. Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati

Art. 4 - criteri di selezione di personale interno

1. Per la realizzazione di specifici progetti e attività è possibile ricorrere a figure reclutabili all'interno dell'Istituzione Scolastica.

2. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso avviso interno.

3. Possono partecipare alla selezione docenti in servizio presso l'Istituto in possesso di titoli specifici comprovanti le competenze richieste. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei *curricula*.

4. Le figure di esperto previste dai PON sono prioritariamente individuate all'interno del personale dell'Istituto in possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. Ai fini della valutazione dei *curricula* si terrà conto del possesso di titoli specifici e pregresse esperienze inerenti la funzione richiesta. Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione appositamente nominata, attraverso la comparazione dei *curricula*. Il compenso orario riconosciuto è quello onnicomprensivo previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria a fronte di presentazione di registro firma per l'indicazione delle ore effettuate e dei compiti svolti.

Art. 5 – Competenza del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale di cui all'art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018

1. *Contratti di sponsorizzazione* - Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione, con preferenza di *sponsor* la cui attività è coerente con la missione educativa della scuola. Non sono stipulati accordi con *sponsor* le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di

legalità, imparzialità e trasparenza. Hanno la priorità i soggetti che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile, dell'educazione, della cultura. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, né sottoscrizione di adesioni da parte degli alunni e/o della scuola. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale. Il dirigente può chiedere al Consiglio d'Istituto di esprimere parere sulla stipula di un contratto di sponsorizzazione.

2. *Contratti di locazione di immobili* - Si rimanda alle vigenti norme in materia.

3. *Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi*. - I locali della Scuola possono essere temporaneamente utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non siano incompatibili con la funzione educativa e culturale della scuola e che diano garanzie di legalità, imparzialità e trasparenza, con i seguenti criteri e nel limite della disponibilità degli spazi residuati dalle attività curricolari e extracurricolari della scuola, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione, con la condizione che le attività svolte dai soggetti esterni non interferiscano con l'attività istituzionale :

- a) concessione prioritaria e gratuita dei locali al Comitato Genitori dell'I.O. di Lungro, anche in orario serale;
- b) concessione dei locali in orario di apertura della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata con nulla osta dell'Ente proprietario dell'immobile, a Enti, associazioni, organizzazioni, per attività senza fine di lucro e con le caratteristiche di cui sopra, con adeguata limitazione delle autorizzazioni che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi.

Al dirigente è data facoltà di rimettere la delibera al Consiglio d'Istituto/Commissario Straordinario nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

A carico del soggetto esterno, per l'utilizzazione dei locali può essere richiesto un contributo oppure una cauzione.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge, oltre che di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.

Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante specifiche convenzioni e previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la responsabilità civile.

Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

L'utilizzo di strumenti musicali di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dello strumento e adotta tutte le misure per il corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo da parte dello studente.

4. *Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi* - Si rimanda alle vigenti norme in materia.

5. *Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi* - Il Dirigente può disporre, sentito il Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario, l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al dirigente è data facoltà di rimettere la delibera al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

6. *Acquisto ed alienazione di titoli di Stato* - L'acquisto di Titoli di Stato è riservato alla patrimonializzazione di fondi donati da soggetti terzi e finalizzati a produrre un interesse per il finanziamento delle Borse di Studio. In caso di alienazione di Titoli di Stato il dirigente acquisisce il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio d'Istituto/Commissario Straordinario.

7. *Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti* - si rimanda all'art. 3 del presente documento.

8. *Partecipazione a progetti internazionali* - Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo

Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

Art. 6 - norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia e nel D.I. 129/2018.